



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER CELEBRAZIONE
MATRIMONI CIVILI E
UNIONI CIVILI
NEL COMUNE DI CODOGNO**

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28 aprile 2022
pubblicato dal 13 maggio 2022 al 28 maggio 2022
In vigore dal 24 maggio 2022*

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli vigenti del codice civile;
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

- 1- La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del DPR 3.11.2000 n. 396;
- 2- Possono celebrare matrimoni civili e unioni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali.

Art. 3 – Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati su domanda degli interessati oltre che all'interno del palazzo comunale nell'ufficio del Sindaco e in sala Santelli, anche presso l'ex Ospedale Soave nella cappella San Carlo e nella sala Granata;
2. L'ufficio del Sindaco potrà essere disponibile nella sola giornata di sabato;
3. Resta salva la possibilità di celebrare, a titolo gratuito, nell'ufficio del Sindaco ed, eventualmente, in Sala Giunta.

Art. 4- Orario delle celebrazioni

- 1- I matrimoni civili e le unioni civili, in via ordinaria, sono celebrati durante l'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile del Comune di Codogno;
- 2- La celebrazione in orari diversi, nei giorni festivi e feriali o per i quali sono richiesti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità dell'ufficiale di stato civile, della sala per matrimoni o degli spazi attigui;
- 3- L'utilizzo delle sale comunali è subordinato al pagamento della relativa tariffa così come indicata nel successivo articolo 9 del presente regolamento.

Art.5 – Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile

- 1- Ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, l'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può chiedere la celebrazione del matrimonio/unione civile in questo Comune per motivi di convenienza e necessità rappresentata dai nubendi o dalle parti dell'unione civile.

Art. 6 – Modalità di presentazione domanda

- 1- La richiesta relativa all'utilizzo delle sale deve essere inoltrata all'ufficiale di Stato Civile da parte di uno dei nubendi/contraenti unione civile con adeguato anticipo rispetto alla data prevista del matrimonio/unione civile. La richiesta di sala dovrà essere contestuale alla richiesta di pubblicazione o di celebrazione per delega di cui all'articolo 5 del presente regolamento. L'ufficiale di Stato Civile accerterà la disponibilità della sala e ne darà comunicazione ai richiedenti entro 7 (sette) giorni dalla richiesta;
- 2- La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento;
- 3- Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale oppure l'ufficio Cassa Economale o mediante bonifico bancario con indicazione della causale "Prenotazione sala per matrimonio civile/unione civile";
- 4- La ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa dovrà pervenire almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la celebrazione del matrimonio/unione civile.

Art. 7 –Allestimento della sala

- 1- I richiedenti possono, a proprie cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi;
- 2- La sala e gli spazi attigui dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione;
- 3- Il Comune di Codogno si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo la custodia degli arredi e degli addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 8 –Danni- Responsabilità

- 1- Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione l'ammontare dei danni relativi sarà addebitato al soggetto richiedente salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 9 – Tariffe

1. Per l'utilizzo delle sale comunali saranno applicate le tariffe come da prospetto:

	Residenti almeno uno dei nubendi/contraenti unione civile	Non residenti
Celebrazione SALA SANTELLI	200,00	300,00
Celebrazione CAPPELLA SAN CARLO	250,00	350,00
Celebrazione SALA GRANATA	200,00	250,00
Celebrazione UFFICIO DEL SINDACO	100,00	150,00

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.